



ADR/SAC/DA

RDS-SG

IL DIRIGENTE

AREA DIDATTICA RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI

- VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (*la "Scuola"*), emanato con D.D. n. 46 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 34 del 10 febbraio 2018;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e pubblicato all'albo della Scuola;
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" (*il "Codice"*), e successive modifiche e integrazioni, e in particolar modo l'art. 36, comma 2, e l'art. 63;
- VISTO il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, in ordine all'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;
- VISTO l'art. 1 della L. 208/2015 (*Legge di stabilità 2016*) e, in particolare, i commi 502, 510, 512 e ss.;
- VISTO il combinato disposto dei commi 512, 514 e 516 dell'art. 1 della L. 208/2015, in base ai quali le amministrazioni pubbliche possono acquistare beni e servizi di natura informatica e di connettività al di fuori di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: a) a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo; b) qualora il bene o il servizio non sia disponibile nelle suindicate piattaforme o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa;
- VISTO altresì quanto previsto dal comma 516 dell'art. 1 della L. 208/2015, in base al quale gli acquisti effettuati al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 devono essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- VISTA la delibera approvata dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 22 febbraio 2016 in materia di acquisti di beni mobili a seguito di quanto previsto dall'art. 1 della L. 208/2015 e, in particolare, dai commi 510 e 512 e ss.;
- VISTA la comunicazione del 2 marzo 2016 (*Prot. 3921/2016*), a firma dei responsabili dell'Area Ricerca, Didattica e Approvvigionamenti, dell'Area Bilancio e Contabilità e del Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio;
- VISTE le norme approvate dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 31 gennaio 2017 in materia di acquisti di valore unitario inferiore a 40.000 euro;
- VISTA la delibera approvata dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 28 giugno 2017 con la quale è stato riconosciuto che l'autorizzazione prevista dai commi 510 e 516 dell'art. 1 della L. 208/2015 per l'acquisto dei beni e servizi non disponibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, siano essi o meno informatici e di connettività, rientra nella competenza esclusiva del Segretario Generale;
- VISTO anche quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con propria nota del 25 luglio 2017, prot. 31732, recanti linee guida per

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 (le "Linee Guida");

VISTO, in particolare, quanto disposto al punto 3.6. e al punto 3.7. delle Linee Guida in ordine all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dall'art. 36, comma 1, del Codice;

VISTO altresì quanto disposto al punto 4.3.2. delle Linee Guida in ordine ai criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione, ai sensi del quale: *"Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato."*;

VISTO il proprio precedente decreto n. 323/2018 avente ad oggetto gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

CONSTATATA l'assenza di una previsione regolamentare della Scuola in materia di acquisti di beni e servizi;

RITENUTO di recepire quanto disposto dal novellato comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 e quindi di prevedere l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

RITENUTO congruo elevare a 2.000 euro il limite degli affidamenti di modico valore, di cui al punto 4.3.2. delle Linee Guida, per le finalità *infra* indicate;

CONSTATATA conseguentemente la necessità, nelle more dell'approvazione da parte della Scuola di una previsione regolamentare al riguardo, di adeguarsi puntualmente alle prescrizioni del Codice, delle Linee Guida e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, e conseguentemente di abrogare il predetto decreto n. 323/2018;

VISTO inoltre l'art. 63 del Codice che consente, in ipotesi analiticamente indicate, di acquistare forniture, anche di importo superiore a 40.000 euro, mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara;

VISTO che l'attività negoziale della Scuola è effettuata nel rispetto del principio di programmazione previsto dall'art. 21 del Codice e tenuto conto dei vigenti atti di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

RITENUTO quindi opportuno indicare, nelle more dell'approvazione del regolamento per le attività negoziali della Scuola, le regole operative cui attenersi per l'acquisizione di beni e servizi di importo, al netto dell'IVA, inferiore a 40.000 euro, al fine di garantire il corretto rispetto dei principi normativi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza, imparzialità, proporzionalità e pubblicità in maniera compatibile con le esigenze di didattica e di ricerca, anche sperimentale, rappresentate dai docenti e dei ricercatori responsabili delle relative attività, al fine di assicurarne la necessaria tempestività, efficacia, efficienza ed economicità.

DECRETA

Art. 1 – Affidamenti diretti

- 1.1. Si può procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto ad un operatore economico nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
- 1.2. Tutte le proposte di affidamento devono essere adeguatamente motivate dal Responsabile Unico del Procedimento (*il “RUP”*) almeno per i seguenti profili:
 - a) l'esigenza operativa che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni e servizi di cui si propone l'acquisto;
 - c) l'importo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. La congruità del prezzo si intende dimostrata previa comparazione dei listini di mercato, ovvero di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. Sarà altresì opportuno acquisire anche, ove possibile, almeno i preventivi di due o più operatori economici, scelti secondo le procedure e gli strumenti messi a disposizione da START e da CONSIP/MEPA, ovvero consultando gli elenchi dei fornitori predisposti da altre amministrazioni;
 - e) il criterio proposto per la selezione degli operatori economici e delle offerte ovvero i motivi per i quali si propone l'affidamento diretto del servizio o della fornitura;
 - f) le principali condizioni contrattuali.
- 1.3. Per affidamenti di importo inferiore a 2.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, richiamando il presente decreto nel relativo contratto o lettera di ordine.

Art. 2 – Principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti

- 2.1. Non è, di norma, consentito richiedere preventivi o procedere ad affidamenti diretti al fornitore uscente. Si intende per fornitore uscente quello aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di forniture o lavori, ovvero ancora nello stesso settore di servizi ovvero nella stessa fascia di importo di cui al successivo comma 2.2. Il principio di rotazione comporta anche il divieto di invito nei confronti dell'operatore invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Resta inteso che il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato e senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Si considerano procedure aperte al mercato anche le procedure negoziate precedute da avvisi di avvio dell'indagine di mercato (*i cd. avvisi di manifestazione di interesse*) che prevedono la possibilità di effettuare il sorteggio in caso di presentazione di un numero di offerte superiore ad un numero prestabilito.
- 2.2. Per le sole finalità di rispetto del principio di rotazione, gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti tre fasce, individuate in coerenza con quanto disposto dal punto 4.2. delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC:
 - a) affidamenti per importo inferiore a 5.000 euro;
 - b) affidamenti per importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro;

- c) affidamenti per importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro.

Pertanto, il principio di rotazione trova applicazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

2.3. Nel caso eccezionale in cui venga proposto l'affidamento all'operatore economico uscente, ovvero si richieda allo stesso la formulazione di un preventivo, è richiesta una adeguata motivazione da parte del RUP che attesti e/o comprovi, oltre a quanto previsto dal precedente art. 1.2, almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la particolare struttura del mercato (*esempio: prodotti speciali per finalità di ricerca scientifica e/o sperimentale*) e la riscontrata effettiva assenza di alternative;
- b) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (*esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti*) e l'affidabilità dell'operatore economico e la sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso della prestazione, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze;
- c) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (*con specifica documentazione attestante quanto sopra, sostituibile con specifica dichiarazione del RUP*);
- d) che la fornitura richiesta è complementare ed è destinata al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture/impianti, il cui cambiamento di operatore economico comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, di durata comunque non superiore a tre anni;
- e) l'aumento delle prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;
- f) l'eventuale mancato ricevimento di preventivi da parte di altri operatori economici precedentemente contattati.

Art. 3 – Procedure negoziate pari o superiori a 40.000 euro

3.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (*dal 01/01/2018 pari a 221.000 euro*) sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e successivamente scelti a seguito di confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati secondo le procedure e gli strumenti messi a disposizione da START e da CONSIP/MEPA, ovvero consultando gli elenchi dei fornitori predisposti da altre amministrazioni.

Art. 4 – Ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

- 4.1. Gli acquisti disciplinati dal presente decreto devono essere di regola effettuati tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (*convenzioni CONSIP, MePA e START*).
- 4.2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, nel caso in cui il bene o servizio abbia un valore inferiore a 5.000 euro, l'acquisto potrà essere effettuato direttamente sul mercato privato.
- 4.3. Se il bene o il servizio – di importo pari o superiore a 5.000 euro – è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ma non è ritenuto idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Scuola per mancanza di caratteristiche essenziali, si potrà acquistarlo sul mercato privato solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal

Segretario Generale e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

- 4.4. Se si tratta di acquisto di beni e servizi di natura informatica e di connettività non disponibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero se sono disponibili ma non sono ritenuti idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Scuola per mancanza di caratteristiche essenziali, oppure se, ancorché disponibili, è urgente l'acquisto per assicurare la continuità della gestione amministrativa e/o della ricerca, si potrà acquistarli al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Segretario Generale e trasmessa all'ANAC e all'AGID.

Art. 5 – Controlli sull'aggiudicatario

- 5.1. La Scuola si doterà di apposito regolamento per definire una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, come indicato dalle Linee Guida.
- 5.2. I controlli sono effettuati dal Servizio Approvvigionamenti e Acquisti e dalle strutture dotate di autonomia di spesa.

Art. 6 - Varie

- 6.1. Tutti gli importi indicati nel presente decreto si intendono al netto dell'IVA.
- 6.2. Tutte le richieste di acquisto devono essere gestite attraverso lo specifico applicativo Ser.Se.
- 6.3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure di acquisto, saranno successivamente messi a disposizione delle strutture organizzative della Scuola gli schemi dei decreti di acquisto e delle lettere di affidamento che devono essere adattati alla singola fattispecie di acquisto

Art. 7 - Abrogazione

- 7.1. Il decreto del dirigente n. 323/2018 è abrogato.

Il Dirigente

Gesualdo Daniele Maria Altamore (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e norme ad esso connesse.